

ATTO N. 2370

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1871 del 1.12.2004)

“Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle aziende sanitarie regionali”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 11.1.2005*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 11.1.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01/12/2004 n. 1871

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla sanità e servizi sociali avente per oggetto: "Disegno di legge: "Conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali".";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disegno di legge: "Conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali".", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Maurizio Rosi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali"

RELAZIONE

La Legge 26 Maggio 2004, n. 138, di conversione del Decreto Legge 29 Marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, apporta numerose modifiche al testo originario del Decreto.

In particolare, con l'art. 2-septies (che sostituisce il comma 4 dell'art. 14-quater del Decreto Legislativo n. 502/1992, introdotto dal Decreto Legislativo n. 229/1999) il Legislatore statale abbandona il principio della "irreversibilità", che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei Dirigenti Sanitari come delineato dal Decreto Legislativo n. 229/1999.

Il predetto art. 2-septies introduce infatti la possibilità di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, consentendo tale opzione sia agli assunti dopo il 31 dicembre 1998 (assoggettati al rapporto esclusivo da Decreto Legislativo n. 229/1999), sia a coloro che, già in servizio al 31 dicembre 1998, avevano a suo tempo effettuato l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.

Il Decreto non si limita a riconoscere ai Dirigenti Sanitari la facoltà, che prima era loro preclusa, di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, ma compie un ulteriore passo decisivo in avanti nello smantellamento del sistema tracciato dal Decreto Legislativo n. 229/1999. Infatti l'ultimo periodo del novellato comma 4 dell'art. 15-quater prevede che, anche dopo l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo, i Dirigenti sanitari interessati possano continuare a dirigere le strutture aziendali, eliminando di fatto il vincolo sancito dall'originario comma 5 dell'art. 15-quinquies del Decreto Legislativo n. 229/1999.


La proposta di Legge che si presenta intende intervenire su quest'ultimo aspetto, ribadendo che gli incarichi di Struttura Semplice o Complessa all'interno delle Aziende Sanitarie sono preclusi ai Dirigenti Sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo.

Si tratta di un principio estremamente importante che si è voluto riaffermare, per ribadire la centralità del Servizio Pubblico e l'esigenza di una competizione corretta tra pubblico e privato in sanità.

Analoga disposizione è contenuta nella proposta di legge con riferimento ai Professori e Ricercatori Universitari che svolgono, presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, l'attività assistenziale necessaria per l'espletamento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca. Anche per i docenti universitari si stabilisce, fermo restando il loro stato giuridico, che gli incarichi di Direzione di Struttura implicano lo svolgimento dell'attività assistenziale esclusiva.

Formulata in questi termini, la proposta di legge non è attaccabile sotto il profilo della legittimità costituzionale: non si disciplina infatti il diritto di opzione, che è istituto inerente al rapporto di lavoro, ma l'affidamento della responsabilità delle strutture, che è invece materia afferente l'organizzazione delle Aziende Sanitarie, con ricadute rilevanti sul funzionamento dei servizi.

Consentire a chi, utilizzando la facoltà introdotta con la Legge n. 138/2004, opti per il rapporto non esclusivo, di conservare la Direzione delle Strutture, contrasterebbe con le esigenze di programmazione delle Aziende Sanitarie. Un'Azienda, infatti, non può programmare investimenti e definire modelli organizzativi se non può contare su una certa continuità, almeno per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di Direzione di Struttura.



Disegno di legge: "Conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali".

Art. 1.

(Conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo previsto all'articolo 15-quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 del servizio sanitario regionale conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 2.

(Norme di prima applicazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al Direttore generale dell'Azienda la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo.

2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall'incarico.

3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.

Art. 3.

(Indennità)

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale del lavoro della Dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, è erogata unicamente al personale a rapporto di lavoro esclusivo.





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Usata del 01/12/2004
nr. 0167/24
Classifica: L.14



Al Direttore regionale alla
Sanità e servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo

Sede

Oggetto: disegno di legge "Modalità di conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali."

Con riferimento alla Sua nota pervenuta per le via brevi si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 01 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto concordato con la rappresentante della Sua Direzione dott.ssa Alessandra Conti.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Allegato: n. 1 ddi

DE
Par De Salvo -01-12

Perugia, n. 10 GEN. 2005

*Per copia conforme
all'originale.*



IL DIRIGENTE

